



COMUNE DI ISOLA RIZZA
Provincia di Verona

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TA.S.I.)

Approvato con delibera di C.C. n.43 del 28/08/2014

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI	pag.	3
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	“	3
Art. 2 – Istituzione della Ta.S.I.	“	3
TITOLO II – DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	“	4
Art. 3 – Presupposto	“	4
Art. 4 – Soggetto passivo	“	4
Art. 5 – Base imponibile	“	5
Art. 6 – Detrazioni	“	5
Art. 7 – Decorrenza del tributo	“	5
TITOLO III – DENUNCE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE	“	6
Art. 8 – Dichiarazione	“	6
Art. 9 – Riscossione e versamenti	“	6
Art. 10 – Accertamenti e controlli	“	7
Art. 11 – Rimborsi	“	8
Art. 12 – Funzionario responsabile	“	8
Art. 13 – Entrata in vigore	“	8
APPENDICE	“	9



TITOLO I – NORME GENERALI

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO¹

1. Il presente Regolamento detta criteri e disposizioni per l'istituzione e la disciplina del Tributo Comunale sui Servizi Indivisibili (Ta.S.I.) previsto dall'art. 1, commi 669 e segg., della L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche ed integrazioni, che costituisce, ai sensi dell'art. 1 comma 639 della citata legge 147/2013, una delle due componenti riferite ai servizi della Imposta Unica Comunale (I.U.C.).
2. In particolare, con il presente Regolamento, il Comune di Isola Rizza, di seguito denominato "Comune", esercita la potestà regolamentare attribuita ai comuni con l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA TA.S.I.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita la Ta.S.I. a copertura, anche non integrale, dei costi relativi ai servizi indivisibili, come individuati al successivo comma 3.
2. Soggetto attivo della Ta.S.I. è il Comune nel cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, gli immobili soggetti a tributo.
3. I servizi indivisibili vengono individuati nelle attività che il Comune eroga all'intera comunità, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, ad esclusione di quelle erogate a domanda individuale. Rientrano indicativamente tra i suddetti:
 - ✓ La gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione strade, sgombero neve);
 - ✓ La manutenzione e gestione del patrimonio comunale;
 - ✓ L'illuminazione pubblica;
 - ✓ La cura del verde pubblico e servizi similari atti a tutelare territorio e ambiente e non compresi tra quelli relativi alla gestione dei rifiuti;
 - ✓ I servizi di Anagrafe e di Stato Civile;
 - ✓ La Biblioteca ed i servizi culturali.
4. Entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, approva annualmente le aliquote relative alla Ta.S.I. nei limiti di quanto previsto dai commi 676-677-678 dell'art. 1 della legge 147/2013, e determina in maniera analitica i servizi indivisibili comunali, con l'indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura è destinata il tributo.

¹ Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 della L. 27 luglio 2000, n. 212, il contenuto, anche sintetico, delle disposizioni normative citate nel presente Regolamento viene riportato in Appendice.



TITOLO II – DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

ART. 3 – PRESUPPOSTO

1. Presupposto della Ta.S.I. è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definiti dalle norme legislative e regolamentari in materia di Imposta Municipale Propria (I.MU.).
2. Sono esclusi dalla applicazione della Ta.S.I., in ogni caso, i terreni agricoli.
3. Sono pure escluse dalla applicazione della Ta.S.I. le aree fabbricabili possedute da imprenditori agricoli a titolo principale, condotte direttamente e destinate alla coltivazione, per le quali si applica la finzione giuridica di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del D.L.gs. 504/1992.

ART. 4 – SOGGETTO PASSIVO

1. La Ta.S.I. è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili di cui al precedente articolo 3.
2. Ognuno dei possessori o dei detentori dell'immobile è soggetto passivo in base alla propria quota di proprietà e utilizzo, e alla propria condizione soggettiva.
3. Resta in ogni caso fatta salva la responsabilità solidale all'adempimento tributario da parte di ogni comproprietario o utilizzatore, secondo le norme di cui all'art. 1292 del Codice Civile².
4. Allo scopo di semplificare l'attività amministrativa e ridurre il carico per ciascun contribuente, in caso di **pluralità di possessori**, il comune procederà ad inviare la bolletta di pagamento ad ognuno dei comproprietari, ciascuno per la propria quota di possesso, indicando tuttavia in modo chiaro l'obbligo in solido al pagamento in caso di mancato adempimento anche da parte di uno soltanto degli obbligati.
5. In caso di **pluralità di detentori**, la bolletta verrà trasmessa al medesimo soggetto imponibile della TA.RI., così come individuato all'art. 6, comma 1, lettera a) del Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (capofamiglia anagrafico) in caso di immobile destinato a residenza, ed al soggetto sottoscrittore del contratto di locazione o comodato in tutti gli altri casi. Resta in ogni caso fatta salva la responsabilità solidale degli ulteriori detentori.
6. Nel caso in cui l'immobile sia utilizzato, a qualsiasi titolo, da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria. L'occupante è tenuto al versamento della Ta.S.I. in misura pari al 30% del suo ammontare complessivo. La restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull'immobile.
7. In deroga a quanto previsto al comma 6, in caso di detenzione di un immobile per un periodo non superiore a sei mesi, la Ta.S.I. è dovuta esclusivamente dal titolare del diritto reale sullo stesso.
8. In fase di prima applicazione del tributo, ed in ogni caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del presente regolamento, nel caso in cui l'ufficio non disponesse di dati sufficienti ad individuare l'occupante dell'immobile, ove questo non coincida con il suo possessore, la bolletta di pagamento verrà inviata al solo titolare del diritto reale sull'immobile, fatta salva la facoltà, per

² Codice Civile. Art. 1292.

L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri.



quest'ultimo, di dimostrare l'occupazione dello stesso da parte di soggetti terzi, con relativo diritto al discarico/rimborso del 30% del tributo.

ART. 5 – BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della Ta.S.I. è quella prevista dalle norme legislative e regolamentari in materia di I.MU., da individuarsi nella rendita catastale dei fabbricati, opportunamente rivalutata e moltiplicata al coefficiente di legge, e nel valore venale in comune commercio per le aree fabbricabili.
2. La base imponibile dei fabbricati inagibili, così come definiti dall'art. 3 del Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.MU.), e dei fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs. 42/2004, è ridotta del 50%.

ART. 6 – DETRAZIONI

1. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui all'art. 2, comma 4 del presente Regolamento, può stabilire l'applicazione di detrazioni da applicarsi alla abitazione principale, così come definita dalle norme legislative e regolamentari ai fini I.MU.

ART. 7 – DECORRENZA DEL TRIBUTO

1. La Ta.S.I. è dovuta per anni solari, proporzionalmente ai mesi nei quali si è protratto il possesso e/o la detenzione. A tal fine, il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.
2. L'obbligo di pagamento decorre dal primo giorno del mese utile, secondo quanto previsto al comma 1, nel quale è iniziato il possesso e/o la detenzione dell'immobile.
3. L'obbligo di pagamento da parte del titolare del diritto reale sull'immobile cessa dal primo giorno del mese utile, secondo quanto previsto al comma 1, nel quale è cessato il possesso dell'immobile.
4. L'obbligo di pagamento da parte del detentore dell'immobile, ove non coincida con il suo possessore, cessa dal primo giorno del mese utile, secondo quanto previsto al comma 1, nel quale è cessata l'occupazione dell'immobile, debitamente accertata, qualora essa sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.



TITOLO III – DENUNCE, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE

ART. 8 – DICHIARAZIONE

1. I soggetti di cui all'art. 4 del presente Regolamento devono presentare apposita dichiarazione relativa all'inizio e alla cessazione del momento impositivo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si è verificato o è cessato il possesso o la detenzione degli immobili di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
2. Si applicano in materia le medesime disposizioni legislative e regolamentari in materia di I.MU., ed in modo particolare quanto previsto dal comma 53 dell'art. 37 del D.L. 223/2006 convertito, con modificazioni, nella legge 248/2006, secondo il quale la dichiarazione I.MU. non va presentata dal possessore in tutti i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposizione dipendano da atti per i quali siano applicabili le procedure telematiche previste per il M.U.I. (modello unico informatico).
3. Nel caso di occupazione in comune di una unità immobiliare a destinazione residenziale, la dichiarazione deve essere presentata esclusivamente dal capofamiglia.
4. Le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. e I.MU., in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla Ta.S.I.
5. Le dichiarazioni già presentate ai fini TA.R.S.U, e TA.R.E.S., in quanto compatibili, e purché riportino gli estremi catastali dei fabbricati soggetti a tassazione, valgono anche con riferimento alla Ta.S.I.
6. La dichiarazione deve essere resa su modello reso disponibile gratuitamente dal Comune. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, nella dichiarazione dei fabbricati devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico ed il numero di interno, se esistente.

ART. 9 – RISCOSSIONE E VERSAMENTI

1. La riscossione ordinaria del tributo viene effettuata dal Comune, unico ente beneficiario, in forma diretta, fatte salve diverse disposizioni di legge. Verrà effettuata, di norma, in quattro rate bimestrali, dando comunque facoltà al Consiglio Comunale, nella delibera di cui al comma 4 dell'articolo 2 del presente regolamento, di stabilire un diverso numero di rate, che in ogni caso non potranno mai essere inferiori a due semestrali. Viene inoltre fatta salva la facoltà di effettuare l'intero versamento in unica soluzione entro il 16 giugno.
2. In sede di prima applicazione del tributo, in deroga a quanto previsto nel comma 1, la riscossione avverrà secondo le modalità indicate all'articolo 1, comma 1, del D.L. 88/2014 e s.m.i.
3. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune preferibilmente mediante modello di pagamento unificato (modello F24). Possono essere previste anche forme alternative di versamento compatibili con le norme di legge.
4. Non si fa luogo a riscossione del tributo qualora l'importo dovuto, esclusi altri oneri, sia pari o inferiore ad € 9,00.
5. La somma di cui al comma 4 è soggetta a revisione periodica da parte del Comune.
6. In caso di emissione di avvisi di accertamento, la riscossione avviene in prima istanza a mezzo di modello di pagamento unificato (modello F24), o in alternativa, a mezzo di apposito bollettino di conto corrente postale, allegato agli atti stessi. In caso di mancato pagamento, il Comune provvederà alla riscossione coattiva.
7. Viene demandata al Comune la scelta del soggetto a cui assegnare, mediante apposita convenzione, l'incarico per l'affidamento della riscossione coattiva, secondo le norme vigenti in materia.



-
8. In caso di avvio del procedimento di riscossione coattiva, restano a carico del contribuente tutti gli oneri accessori legati ad essa.

ART. 10 – ACCERTAMENTO E CONTROLLI

1. Le denunce di nuova utenza, di variazione o di cessazione, concernenti l'occupazione o la detenzione di locali ed aree, possono essere soggette a controllo d'ufficio.
2. A tal fine il soggetto gestore può:
 - invitare il titolare dell'utenza ad esibire o trasmettere atti e documenti e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - utilizzare, dandone avviso all'interessato, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad Enti Pubblici anche economici dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze;
 - accedere agli immobili soggetti ad imposizione, limitatamente ai casi per i quali non è possibile o sufficiente reperire i dati necessari tramite le procedure indicate ai punti precedenti. Il soggetto gestore dovrà informare dell'accesso l'utente, previo avviso scritto ed inoltrato almeno cinque giorni prima della verifica;
3. Nel caso in cui, in seguito al controllo d'ufficio di cui al comma 1 del presente articolo, si accerti la non veridicità di quanto dichiarato dall'utente, esso è tenuto, oltre a quanto eventualmente da accertare ai sensi del successivo comma 5, a corrispondere una quota pari ad € 25,00 per diritti di sopralluogo che saranno riscossi mediante iscrizione diretta insieme al tributo.
4. La somma di cui al comma 3 è soggetta a revisione periodica da parte del Comune.
5. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia originale o di variazione, o di omesso o tardivo versamento, il Comune emette avviso di accertamento, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 296/2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007).
6. In caso di omesso o tardivo pagamento da parte dei titolari del diritto reale sull'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota, fatta salva la richiesta agli altri contitolari in via solidale in caso di inadempienza.
7. In caso di omesso o tardivo pagamento da parte del detentore dell'immobile (non titolare di alcun diritto reale sullo stesso), il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato al capofamiglia anagrafico per le utenze residenziali, e al sottoscrittore del contratto di locazione o comodato, per le utenze non residenziali, fatta salva la richiesta agli altri detentori in via solidale in caso di inadempienza.
8. Per le violazioni sopra riportate si applicano le sanzioni disciplinate dai commi 695-696-697-698 della legge 147/2013 e le disposizioni di cui al comma 699 della medesima legge.
9. In caso di emissione di avviso di accertamento di cui al precedente comma 5, l'utente è tenuto a corrispondere, in aggiunta a quanto previsto per tariffa e sanzioni amministrative, come stabilite al precedente comma 6, le spese relative all'invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e/o le spese relative alle notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 600/1973, in base agli importi stabiliti dall'apposito decreto del Ministero delle Finanze.



ART. 11 – RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede a rimborso, ove il maggior versamento derivi dalla violazione di una delle norme regolamentari relative all'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'art. 8.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale vigente³, calcolati con maturazione giornaliera, con decorrenza dal giorno in cui è stato effettuato il relativo versamento.
4. Non si fa luogo a rimborso o sgravio qualora l'importo del tributo oggetto del rimborso, esclusi eventuali interessi, sia pari o inferiore ad € 9,00.
5. La somma di cui al comma 4 è soggetta a revisione periodica da parte del Comune.

ART. 12 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa un funzionario responsabile del Tributo Comunale sui Servizi Indivisibili a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale.

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano con decorrenza 01.01.2014.

³ Al momento dell'approvazione del presente Regolamento tale tasso viene disciplinato dal Decreto del Ministero delle Finanze del 12 dicembre 2013, per una percentuale pari al 1%.



DISPOSIZIONI NORMATIVE

LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2014)

639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non puo' superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

670. **COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 MARZO 2014, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 MAGGIO 2014, N. 68.**

671. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e superficie.

674. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

675. La base imponibile e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

676. L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, puo' ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, puo' determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per

ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non puo' comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) **LETTERA ABROGATA DAL D.L. 6 MARZO 2014, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 MAGGIO 2014, N. 68.**

680. E' differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, e' comunque effettuato il

versamento della maggiorazione standard della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.

681. Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

- a) per quanto riguarda la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;



4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un

diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le

informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere

obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

686. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso

di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle



regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarieta' comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze

- Dipartimento delle finanze, da adottare entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti

dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarieta' comunale nel medesimo anno.

689. Con uno o piu' decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalita' di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC e' applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche' la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

693. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile puo' inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

694. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento puo' essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

695. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

696. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

697. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

698. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

699. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

700. Resta salva la facolta' del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

701. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

702. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.



DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

(G.U. 23.12.1997, n. 298 – Supplemento Ordinario)

ART. 52 - POTESTÀ REGOLAMENTARE GENERALE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.



3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:
- a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli [articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142](#);
 - b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate:
 - 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui [all'articolo 22, comma 3, lettera c\), della legge 8 giugno 1990, n. 142](#), è, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste [dall'articolo 22, comma 3, lettera e\), della citata legge n. 142 del 1990](#), i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui [all'articolo 53](#) oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al [comma 3 del medesimo articolo 53](#);
 - 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43](#), a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto [articolo 53](#);
 - c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
 - d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.
6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#), se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43](#), ovvero con quella indicata dal [regio decreto 14 aprile 1910, n. 639](#), se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.
7. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui [all'articolo 53](#), sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.



DECRETO LEGGE 6 MARZO 2014, N.16
COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 2 MAGGIO 2014, N- 68

Disposizioni urgenti in materia di Finanza Locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.

Art. 1. Comma 3

Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. ((Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi)). Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.